

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1481 del 26/03/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' E CON VARIANTE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI RO (FE), IN VIA CASTELLO, 8. DITTA: COLPO PAOLO. PRATICA: FEPPA0897.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1491 del 25/03/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventisei MARZO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

**PREMESSO** che:

- con domanda 4561 del 30/06/2001, Colpo Maria, c.f. CLPMRA14P49C980Z, ha richiesto la concessione preferenziale di derivazione da acque pubbliche sotterranee (cod. FEPPA0897);
- con domanda AMB/GFE/05/100137 del 23/11/2005, Partiti Guido, c.f. PRTGDU43C09I209J, ha richiesto il subingresso alla suddetta istanza (cod. FEPPA0897);
- con det. 552 del 20/01/2006 è stata assentita a Partiti Guido, c.f. PRTGDU43C09I209J, la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee con scadenza al 31 dicembre 2005 (cod. FEPPA0897), depositando a garanzia della stessa l'importo di € 51,65 in data 22/02/2006;

**PRESO ATTO** che:

- con domanda PG/06/1078999 del 28/12/2006, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, Partiti Guido, c.f. PRTGDU43C09I209J, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee (cod. FEPPA0897);
- con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà PG.2009.8983 del 15/01/2009, Partiti Guido, c.f. PRTGDU43C09I209J, comunicava di non avere più in possesso il terreno in cui è situato il pozzo (cod. FEPPA0897), in quanto, da disposizione del Tribunale di Ferrara del 05/10/2007, i terreni erano sottoposti a sequestro giudiziario; e che Colpo Paolo, c.f. CLPPLA70S26D548T, veniva nominato custode giudiziario;
- con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà PG.2009.78087 del 01/04/2009, Partiti Stefano, c.f. PRTSFN69M29D548A, comunicava di essere locatario del terreno in cui è situato il pozzo (cod. FEPPA0897) in forza di un contratto di locazione stipulato il 29/12/2004 con Partiti Guido e dichiarava che il custode giudiziario Colpo Paolo, c.f. CLPPLA70S26D548T, avrebbe gestito i contratti di affitto dei terreni sottoposti a sequestro, e che il pozzo era indispensabile per la conduzione dell'azienda agricola;

**PRESO ATTO INOLTRE** che:

- con domanda PG.2013.0104412 del 29/04/2013, presentata ai sensi degli art. 28, R.R. 41/2001, Colpo Paolo, c.f. CLPPLA70S26D548T, in qualità di titolare dell'impresa individuale Colpo

Paolo, P. IVA 01405120385, ha richiesto l'annullamento dell'istanza di subingresso presentata da Partiti Guido, in quanto illegittima, e il cambio di titolarità della predetta concessione (cod. FEPPA0897);

- con domanda PG.2015.0418616 del 15/06/2015, Colpo Paolo, c.f. CLPPLA70S26D548T, ha richiesto la rettifica della domanda PG.2013.0104412 del 29/04/2013 relativamente ai valori di portata, di diametro del pozzo e alle caratteristiche della pompa (cod. FEPPA0897);

**RITENUTO CHE** la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 31, e agli artt. del capo I-II-IV titolo II del r.r. 41/2001;

**CONSIDERATO** che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 552 del 20/01/2006;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della domanda del 29/04/2013, così come rettificata con domanda del 15/06/2015, sul BURERT n. 40 del 06/02/2019 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

**PRESO ATTO** che:

- in data 24/02/2016 l’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, con protocollo n. PG.2016.0121595, ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, previa verifica del reale fabbisogno idrico delle colture, della possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico con tecniche irrigue efficienti e della eventuale possibilità di approvvigionamento da acque superficiali;
- in data 06/04/2016 il Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara, con protocollo n. 5270, ha comunicato che nelle vicinanze dell’area irrigata sono presenti i canali consorziali Scolo Arlotti e Scolo di Ruina, ma nei tratti interessati (prossimi all’origine) non è normalmente presente acqua causa le sfavorevoli quote altimetriche, l’alimentazione irrigua avviene da valle verso monte e che pertanto non è possibile alcuna derivazione dalla rete consortile;

**VERIFICATO** che Colpo Paolo è legittimato a richiedere il cambio di titolarità poiché è il proprietario del fondo su cui insiste il pozzo ed è stato riconosciuto legittimo erede di Colpo Maria, come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Ferrara-Sezione Civile del 20/07/2011;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 22/01/2019, la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

**RITENUTO**, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione con variante e cambio di titolarità cod. FEPPA0897;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare a Colpo Paolo, c.f. CLPPLA70S26D548T, in qualità di titolare dell’impresa individuale Colpo Paolo, P. IVA 01405120385, il rinnovo con cambio di titolarità e con variante della

concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. FEPPA0897, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 36;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Ro (FE), via Castello, 8, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 29, mapp. n. 345; coordinate UTM RER x: 717328,835; y: 979240,639;
  - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 26,7; portata media pari a l/s 8,88;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 4.608;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;
  3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 14/03/2019;
  4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 18,84 euro;
  5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
  6. di dare atto che il deposito cauzionale di € 51,65 versato in data 22/02/2006 da Partiti Guido può essere svincolato, in quanto la concessione è garantita dal deposito cauzionale versato dal nuovo concessionario;
  7. di notificare il presente provvedimento a Colpo Paolo attraverso posta elettronica certificata;
  8. di notificare il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna per gli adempimenti relativi allo svincolo del deposito cauzionale versato da Partiti Guido;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
  10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile  
Unità Specialistica Progetto Demanio  
*Donatella Eleonora Bandoli*  
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Colpo Paolo, c.f. CLPPLA70S26D548T, in qualità di titolare dell'impresa individuale Colpo Paolo, P. IVA 01405120385 (cod. FEPPA0897).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 36,00, con tubazione del diametro esterno di mm 140, equipaggiato con pompa esterna mobile applicata al trattore con giunto cardanico della potenza di kW 57.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Ro (FE), via Castello, 8 su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 29 mapp. n. 345; coordinate UTM RER: x = 717328,835; y = 979240,639.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo per la coltivazione di mais, se presente; la saltuarietà dell'utilizzo della risorsa è legata alla presenza di colture che necessitino di irrigazione. L'estensione dell'area irrigata è di circa 10 ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 26,7 e di portata media di l/s 8,88 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 4.608.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato mediamente per 6 giorni all'anno per 8 ore al giorno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore, Cod. 0630ER-DQ2-PPCS.

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 Marzo dell'anno di riferimento alla SAC di Ferrara, specificando nella Causale il codice FEPPA0897 e l'anno di

riferimento, secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: conto corrente intestato a STB - Po Volano e Costa – IBAN: IT42C0760102400001018766582;
- tramite versamento con bollettino postale: conto corrente intestato a STB - Po Volano e Costa – Numero: 10187662851018766582;

pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati

rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

**8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**